

## ***LE ATTIVITA' USURANTI***

Il D. Lgs. N. 374/93, emanato in attuazione della riforma Amato del '93, ha introdotto dei benefici a favore dei lavoratori impegnati in attività usuranti.

Il provvedimento ha considerato lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee. Per i lavoratori prevalentemente occupati nelle suddette attività (vedi tabella più sotto), a decorrere dall'8 ottobre '93 è prevista:

- a) la riduzione dell'età pensionabile, mediante anticipo di due mesi ogni anno, fino ad un massimo di 60 mesi (cinque anni);
- b) la riduzione dell'anzianità contributiva richiesta per il diritto alla pensione di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività usuranti, fino ad un massimo di 24 mesi (due anni);

La riforma Dini ha poi stabilito che i lavoratori impegnati in attività particolarmente gravosa:

- c) ottengano una riduzione fino ad un anno dei limiti di età anagrafica per il pensionamento;
- d) per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo possono optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei mesi di occupazione nelle attività usuranti, ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'età pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito d'accesso alla pensione di vecchiaia.

L'articolo 78 della Legge Finanziaria 2001 ha reso operative le agevolazioni, disponendo che in attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa prevista dal D. Lgs. N. 374/93, venga riconosciuto il beneficio della riduzione dei requisiti d'età anagrafica e contributiva (punti a e b), nonché i benefici della legge 335/95 (punti c e d).

I lavoratori interessati sono coloro che:

- 1) per il periodo successivo all'8 ottobre 1993 risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che queste presentano, individuate dal Dm lavoro del 19 maggio 1999;
- 2) ed entro il 31 dicembre 2001 possono far valere i requisiti per il pensionamento di anzianità, tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, ovvero di vecchiaia, sempre tenendo conto della riduzione dei limiti di età pensionabile e di anzianità contributiva previsti dai solo benefici del D. Lgs. 374/93.

Lo stesso articolo 78 della Finanziaria prevedeva che un apposito decreto – approvato il 17 aprile 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 114 del 18 maggio 2001- stabilisse le modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività usuranti, nonché i criteri per il riconoscimento dei relativi benefici.

Il Dm precisa che i lavoratori interessati, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto (**quindi entro il 31 agosto 2001**), a pena di decadenza devono presentare domanda corredata da una documentazione atta a comprovare oggettivamente l'espletamento delle mansioni particolarmente usuranti, sulla base degli elementi tratti da:

- busta paga relativa al periodo cui si riferisce la richiesta del beneficio;
- libretto di lavoro, relativo al medesimo periodo;
- dichiarazione del datore di lavoro attestante le mansioni specifiche svolte dal lavoratore, nel periodo cui si riferisce la richiesta del beneficio e la prevalenza della mansione particolarmente usurante, connotata dalla maggiore gravità dell'usura; avuto riguardo all'attività svolta dal lavoratore, tra le cui mansioni rientrano quelle particolarmente usuranti come sopra definite, tali ultime mansioni sono considerate prevalenti se effettuate per una durata superiore al 50 % di ciascun periodo di lavoro ammesso al beneficio;
- dichiarazione dell'ufficio del lavoro o di altra autorità competente.

Le domande possono essere presentate anche in costanza di rapporto di lavoro. A tal fine gli enti di previdenza sono tenuti a comunicare ai richiedenti, nel più breve tempo possibile, il provvedimento assunto sulle domande stesse, con l'avvertenza che per il conseguimento della pensione, gli interessati devono cessare l'attività lavorativa dipendente.

La decorrenza della pensione è stabilita secondo le vigenti disposizioni, rispettando cioè le cosiddette finestre.

Le domande di accesso al pensionamento saranno prese in esame e definite dando priorità alla maggiore età anagrafica, e in caso di pari età, alla maggiore età contributiva.

## **ELENCO LAVORI USURANTI**

- ★ Lavoro notturno continuativo.
- ★ Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati.
- ★ Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie.
- ★ lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e del copritetto.
- ★ Lavori in celle frigorifere o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi.
- ★ Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica.
- ★ Autisti di mezzi rotabili di superficie.
- ★ Marittimi imbarcati a bordo.
- ★ Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza.
- ★ Trattoristi.
- ★ Addetti alle serre e fungaie.

## Bonus di tre anni

Se l'attività svolta rientra tra quelle considerate usuranti, il lavoratore ha diritto a uno sconto di tre anni sull'età minima per la pensione di anzianità, fermo restando il requisito minimo dei 57 anni al di sotto del quale non si potrà scendere.

Non sono previste invece riduzioni del requisito contributivo, che non potrà essere inferiore a 35 anni.

Per l'uscita effettiva dal lavoro valgono le condizioni previste per la generalità dei dipendenti, per i quali dal 2008 le cosiddette finestre saranno ridotte da quattro a due nel corso dell'anno.

## Le condizioni

Il bonus di tre anni per il ritiro anticipato è subordinato allo svolgimento di un'attività usurante al momento della domanda di pensione. Bisogna dimostrare inoltre che la permanenza in tale condizione è stata di almeno sette anni negli ultimi dieci durante il periodo transitorio - cioè dal 2008 al 2013 - e successivamente per metà della vita lavorativa.

I criteri per stabilire se il lavoratore svolge attività usuranti dovranno essere definiti nei dettagli con uno o più decreti legislativi entro il 31 marzo del 2008. E questo richiederà un impegno non indifferente da parte di una commissione, composta di tecnici e rappresentanti delle parti sociali.

Si tratterà infatti di individuare nella galassia delle realtà produttive quali sono effettivamente le mansioni meritevoli di tutela. Dopodiché sarà stabilito anche il tipo di documentazione con cui provare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi in rapporto alla dimensione e all'organizzazione aziendale.

La presenza di pesanti sanzioni a carico dei datori di lavoro, in caso di comunicazioni tardive o non veritiere, ha lo scopo di evitare che i benefici possano essere concessi con criteri poco rigorosi. Il Governo, infatti, ha il mandato per disciplinare sanzioni amministrative non inferiori a 500 euro e non superiori a 2mila e altre misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione, da parte del datore di lavoro, degli adempimenti correlati agli obblighi di comunicazione dell'articolazione dell'unità produttiva o dell'organizzazione dell'orario di lavoro (per il lavoro di catena e notturno). Restano naturalmente ferme le ipotesi di reato in caso di comunicazioni non veritiere (articolo 484 del Codice penale). Nel caso in cui si siano ottenuti benefici indebiti è prevista una sanzione fino al 200% delle somme corrisposte.

Abbi solo pazienza

-----

(Ellen Hassmann-Rohlandt)

Abbi solo pazienza!

Sotto il peso della neve

sta già germogliando

la primavera.

## ATTIVITA' USURANTI - Scheda sintetica

Le disposizioni normative in materia di lavori usuranti sono volte a consentire ai lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticose e pesanti di accedere anticipatamente al pensionamento con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori.

Una normativa sui benefici previdenziali per i lavoratori che svolgono attività usuranti era già stata introdotta nel nostro ordinamento dal [D.Lgs. 374/1993](#) ( in attuazione dell'art. 3, co. 1, lett. f, della L 421/1992), successivamente rivisitata dalla riforma del sistema pensionistico ([Legge 335/1995](#), c.d. Legge Dini).

L'applicazione di tale normativa ha subito notevoli ritardi, tanto che non ha mai acquisito piena operatività (se non in via transitoria).

In particolare, a causa della mancata definizione (prevista all'art. 1, co. 2 e all'art. 2, co. 3 del D.M. 19 maggio 1999), tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al menzionato D.Lgs. 374/1993, non sono mai stati emanati i provvedimenti attuativi necessari per individuare le mansioni particolarmente usuranti e determinare le aliquote contributive per la copertura dei conseguenti oneri, in modo da rendere concretamente operativi, al di là della disciplina transitoria, i relativi benefici previdenziali.

Al fine di superare tale situazione di stallo, l'art. 1 co. 3 della [Legge 247/2007](#) (attuativa del c.d. "protocollo welfare"), ha previsto una delega legislativa con lo scopo di concedere ai soli [lavoratori dipendenti](#) (rimangono pertanto esclusi i [lavoratori autonomi](#), invece presi in considerazione dalla L. 421/1992) impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1o gennaio 2008, la possibilità di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico.

Tuttavia, il termine finale (30 maggio 2008) per l'esercizio della delega è scaduto senza che nessun decreto legislativo venisse definitivamente emanato.

Con un provvedimento legislativo collegato alla legge finanziaria per il 2009 (c.d. collegato lavoro) è stata disposta una proroga di 3 mesi per l'emanazione dei decreti di attuazione dell'art. 1 co. 3 della L. 247/2007. Ciò detto, il parlamento non ha ancora adottato un provvedimento definitivo in materia.

In conseguenza della perdurante situazione di stallo, non rimane che limitarsi ad un'approssimativa analisi della disciplina ad oggi vigente in materia di benefici pensionistici per i lavoratori svolgenti mansioni usuranti, in attesa che il Governo provveda ad adottare la relativa normativa di dettaglio.

Relativamente al requisito soggettivo, il beneficio in questione è riconosciuto alle categorie di lavoratori svolgenti:

1. **Lavori in galleria, cava o miniera:** mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
2. **Lavori in cassoni ad aria compressa;**
3. **Lavori svolti dai palombari;**
4. **Lavori ad alte temperature:** mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2<sup>a</sup> fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

5. **Lavorazione del vetro cavo:** mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo, eseguito a mano e a soffio;
6. **Lavori espletati in spazi ristretti:** mansioni con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
7. **Lavori di asportazione dell'amianto:** mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
8. **I lavoratori notturni** come definiti all'art. 1, co. 2, lett. e, del [D.Lgs. 66/2003](#), cioè qualsiasi lavoratore che durante il [periodo notturno](#) (periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino) svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; ovvero qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai [contratti collettivi](#) di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno;
9. **I lavoratori addetti alla c.d. linea catena** che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, (con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità);
10. **I conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.**

Per quanto riguarda il requisito oggettivo, il beneficio pensionistico è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto una delle attività usuranti:

- nel periodo transitorio (da definirsi ad opera degli emanandi decreti legislativi), per un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
- a regime, per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

Al ricorrere di entrambi i requisiti, il beneficio pensionistico in parola consisterebbe nella riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo richiesto per l'accesso al [pensionamento di anzianità](#), anche se i destinatari del predetto beneficio non potranno in ogni caso accedere al pensionamento di anzianità con un'età inferiore ai 57 anni e un'anzianità contributiva inferiore ai 35 anni.

Infine, per quanto riguarda le decorrenze del pensionamento di anzianità dei soggetti in questione, dovrà in ogni caso trovare applicazione la disciplina ordinaria (c.d. finestre) di cui all'art. 1, co. 6, lett. c e d, della L. 243/2004.

## Le pensioni della manovra Monti (Legge 22 Dicembre 2011, n°214):

# Lavori usuranti

Viene modificata la precedente la normativa per i lavoratori addetti a lavori usuranti, adeguandola in tal modo alle nuove disposizioni in materia di pensionamento anticipato (per maggiori informazioni sulla normativa precedente, vedere Argentodiritti di Giugno 2011).

Pertanto, a decorrere dal 1/1/2012, ai fini del riconoscimento dei benefici si fa riferimento solo al requisito delle quote, previsto originariamente per la generalità dei lavoratori dipendenti.

### Per l'anno 2012, le quote sono:

- quota 96 per i quei lavoratori che possono chiedere il beneficio intero per lavori usuranti,
- quota 97 per i lavoratori notturni che hanno lavorato nell'anno da 72 a 77 notti,
- quota 98 per quelli con un numero di notti lavorate comprese fra 64 e 71.

A tutti loro continuano ad applicarsi le finestre mobili (12 o 18 mesi) per la decorrenza della pensione.

**Tabella 3 Per il diritto ai benefici dei lavori usuranti in base a quanto previsto dal Decreto Legge 201/2011**

Anno di maturazione dei requisiti	Anzianità contributiva minima	Requisiti per beneficio pieno		Requisiti (72/77 notti)		Requisiti (64/71 notti)	
		Età minima anni e mesi	quota	Età minima anni e mesi	quota	Età minima anni e mesi	quota
2012	35 anni	60 anni	96	61 anni	97	62 anni	98
2013-2015	35 anni	61 anni e 3 mesi	97 e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	98 e 3 mesi	63 anni e 3 mesi	99 e 3 mesi
2016-2018	35 anni	61 anni e 7 mesi	97 e 7 mesi	62 anni e 7 mesi	98 e 7 mesi	63 anni e 7 mesi	99 e 7 mesi
2019-2020	35 anni	61 anni e 11 mesi	97 e 11 mesi	62 anni e 11 mesi	98 e 11 mesi	63 anni e 11 mesi	99 e 11 mesi
2020-2021	35 anni	62 anni e 2 mesi	98 e 2 mesi	63 anni e 2 mesi	99 e 2 mesi	64 anni e 2 mesi	100 e 2 mesi